

ATTO COSTITUTIVO



Con la presente scrittura privata i titolari di regolare porto d'armi, per difesa e/o uso caccia e/o tiro a volo, presenti convengono e stipulano quanto appresso:

Art.1) - E' costituita l'Associazione Sportiva Culturale denominata "GREEN BULLETS – Shooting Club", circolo di caccia, pesca e tiro, non avente scopo di lucro, fini o interessi politici e comunque indipendente da Partiti politici;

Art.2) - La sede dell'Associazione di cui all'art. 1 è in Galliciano nel Lazio, Via ARMANDO DIAI n° 5 - 00010;

Art.3) - L'oggetto sociale, ed ogni altro requisito dell'Associazione, nonché le norme disciplinanti l'organizzazione e la vita di essa, sono previsti nello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde ne formi parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge;

Art. 4) - L'esercizio sociale decorre dal 01/03/07; il primo esercizio sociale si chiude al 31.12.2007;

Art.5) - Per i primi quattro esercizi sociali, i costituiti nominano il Consiglio Direttivo come segue:

- Presidente Sig. MILANI GABRIELE, C.F. HLNGRL7PA27H501J
- Vice-Presidente Sig. TABOLACCI FEDERICO, C.F. TBLFRG67A29D875S
- Segretario Sig. DI SERAFINO ENRICO, C.F. DSRNRG6SCE8H501S
- Tesoriere Sig. ANTONETTI FERNANDO, C.F. NTNFNN3GR28D875Z
- Consigliere Sig. FODINI ALESSANDRO, C.F. FDNLNRP1H16E274Y
- Consigliere Sig. ANTONETTI BRUNO, C.F. NTNBRN53P28D875H
- Consigliere Sig. TABOLACCI MAURO, C.F. TBLHRA69C22D875N


Art.6) - Le spese e le imposte tutte del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione Sportiva Culturale "Green Bullets – Shooting Club" ed in solido dei costituiti.

Galliciano nel Lazio, 3 febbraio 2007

Autorelli
Di Serafino
Milani
Antonetti
Fodini
Tabolacci



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PALESTRINA
EFFETTUATA REGISTRAZIONE



Al n° 371 Serie 3
Importo € 168,00
centosessantotto euro/00
6 FEB. 2007

STATUTO SOCIALE

Art. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Culturale denominata "GREEN BULLETS – Shooting Club", circolo di caccia, pesca e tiro, con sede in Galliciano nel Lazio, v.le Armando Diaz n°5 00010.

Art. 2

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Essa ha per scopo: l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, promozione, organizzazione, preparazione e partecipazione ad attività venatorie ed ambientali, nonché di pesca; l'esercizio della falconeria e cinofilia, il tiro di Bench Rest, Tiro Dinamico, Pistola Libera, Tiro con l'Arco, Tiro a Piattello, Tiro con armi da fuoco e/o ad aria compressa, comunque sia sempre seguendo le linee guida delle relative Federazioni Nazionali di ciascuna disciplina, come pure lo sviluppo del turismo connesso con le specifiche attività.

L'Associazione promuove e coordina l'organizzazione di attività sportive, ricreative e culturali, nonché gare, mostre, esposizioni, concorsi, editorie, divulgazioni multimediali e pubbliche manifestazioni, tra sportivi e sostenitori; in relazione a tali attività l'Associazione rivolge la sua attenzione alla educazione venatoria ed ambientale, alla preparazione tecnica e pratica degli sportivi, alla propaganda dello sport e delle norme che lo disciplinano, provvedendo altresì, alla tutela dell'interesse sportivo e all'osservanza delle norme che ne regolano la disciplina.

Non avendo scopo di lucro deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87 DPR 22.12.1986, n° 917 e successive modifiche.

Art. 3

I colori sociali sono: il verde e il giallo, mentre il logo dell'Associazione è quello di seguito riportato:



Art. 4

L'Associazione al momento della costituzione è indipendente da altre Associazioni o Federazioni aventi i medesimi fini o scopi sociali.

Art. 5

L'Associazione ha durata illimitata, e potrà essere sciolta anticipatamente con il voto dell'assemblea straordinaria.

PATRIMONIO

Art. 6

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni anche di modico valore.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- d) dalle quote sociali;
- e) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio così costituito ed alimentato non potrà essere ripartito tra gli associati nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione e, assolto ogni eventuale debito, sarà devoluto in beneficenza secondo i deliberati dell'assemblea.

Il residuo attivo di bilancio sarà utilizzato per iniziative inerenti l'attività sociale e comunque per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 Gennaio e scade il 31 Dicembre di ogni anno.

SOCII

Art. 8

Possono far parte dell'Associazione Soci tutti i cittadini italiani ed europei, di ambo i sessi e di maggiore età che vogliano svolgere le attività sportive, ricreative e culturali dell'associazione e che siano in possesso dei requisiti morali e sociali.

I soci si distinguono in:

- soci **fondatori** che sono i firmatari dell'atto costitutivo;
- soci **benemeriti**: ovvero sono quelli designati dal Consiglio Direttivo per la loro personalità, per contributi finanziari e culturali e/o per aver svolto attività a favore dell'associazione stessa, sostenendo l'attività e la sua valorizzazione;
- soci **ordinari**. Per conseguire la qualifica di socio ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo che deciderà di accogliere l'ingresso dell'aspirante socio, previo esame dei requisiti morali dello stesso.
- soci **sostenitori**: ovvero i soci che non partecipano direttamente alle attività dell'Associazione ma contribuiscono economicamente al mantenimento della stessa. Per conseguire la qualifica di soci sostenitori è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Il socio, sia ordinario che sostenitore, all'atto dell'ammissione, deve dichiarare per iscritto di accettare integralmente e senza riserve gli obblighi tutti derivanti dallo Statuto Sociale, sottoscrivendo apposita domanda di ammissione con la quale si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota sociale annua, e dei corrispettivi specifici, entro il 28 febbraio, di ciascun anno. La qualità di socio è intrasmissibile. I soci sono tenuti altresì all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

A tutti i soci verrà consegnata una tessera che attesta la qualifica di socio all'interno dell'associazione. L'associazione potrà essere frequentata da tutti coloro che intendano partecipare alle attività ed ai corsi istituiti dalla stessa, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sia i Soci che i componenti del Direttivo svolgono attività di volontariato e la partecipazione o l'attività prestata, in modo personale, diretta o indiretta, è spontanea e gratuita. Si tratta quindi di attività non retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontariato possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla Legge 25 marzo 1986, n° 80.

Art. 9

I soci avranno diritto di frequentare tutti i locali sociali e di servirsi di tutte le attrezzature presenti negli stessi e gestite dall'associazione. Un Socio occasionalmente può farsi accompagnare da un amico nell'uso dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.

I Soci devono avere il massimo rispetto per i beni ed il patrimonio comune, pertanto i rapporti tra i partecipanti devono essere improntati sulla correttezza, disciplina e rispetto, evitando discussioni e controversie. Non è prevista la cessione di pasti e mensa. Il Consiglio Direttivo, ogni volta che sarà possibile, potrà fornire delle agevolazioni agli associati sui costi relativi alla partecipazione alle manifestazioni, ai corsi ed alle attività in genere promosse dall'associazione.

Art. 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, e per espulsione per morosità o indegnità. Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto a mezzo raccomandata (sia pure a mano) al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Il Socio dimissionario non può chiedere la restituzione di somme o beni eventualmente donati o ceduti, né di somme versate a titolo di quota associativa o contributi. Lo stesso perde ogni diritto di usufruire dei beni o servizi messi a disposizione dall'associazione a far data dalla lettera di recesso. I Soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno in corso e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. L'espulsione per morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'espulsione per indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo qualora i soci non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto e alle deliberazioni fatte dagli organi sociali.

Art. 11

Sono organi riconosciuti:

- a) L'Assemblea generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Sono organi riconosciuti di giustizia e controllo:

- d) Il Collegio dei Proviviri;
- e) Il Revisore dei Conti;

Art.12

ASSEMBLEA

I soci fondatori, ordinari e sostenitori, sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro la fine del mese di Gennaio di ciascun anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione, dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci o ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per statuto. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea e ad esprimere il voto, tutti i soci ordinari in regola nel pagamento della quota annua di associazione. All'Assemblea i soci potranno esprimere n°3 (tre) preferenze per il Consiglio Direttivo; n°2 (due) per il Collegio dei Provisori e dei Revisori dei Conti.

Ogni socio ha diritto a rappresentare tre soci. Possono partecipare inoltre all'assemblea, senza diritto di voto, tutte le persone invitate dal Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In mancanza di questi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di voto e di intervento nell'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del C.C.

Art.13

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di 4 (quattro) anni. Il Consiglio Direttivo così composto indica il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti; in assenza ne nomina uno provvisorio, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) un Presidente
- b) un Vice Presidente
- c) un Segretario
- d) un Tesoriere
- e) tre Consiglieri.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo ottempera alle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un tetto di spesa entro il quale ciascun membro dello stesso Consiglio può operare autonomamente.

Nessun membro del Consiglio Direttivo può prendere, a titolo personale, iniziative di rilievo, oltre tale tetto. In tal caso il Consiglio potrà addossare allo stesso membro tutte le responsabilità, economiche o di natura diversa, che ne derivano, anche nei confronti di terzi. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 4 (quattro) dei suoi membri o comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale annua. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai membri del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri che, per cause ingiustificate non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni consiliari, decadono automaticamente da detta carica.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, e alla presentazione all'assemblea, alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini soci e non soci in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. Questi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consultivo e senza diritto di voto. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con potere di firma, e cura l'esecuzione dei deliberati e del consiglio.

Il Presidente convalida i pagamenti di beni e servizi, sostenuti in nome e per conto dell'Associazione, contestualmente alla firma del Cassiere. Alle dimissioni di un qualsiasi Amministratore, il Consiglio, dopo aver integrato un altro Consigliere, lo sostituisce.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza del Consiglio comportano la decadenza anticipata del mandato e dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente continua a svolgere mansioni e funzioni di ordinaria amministrazione, coadiuvato dal Segretario e dal Cassiere fino alla proclamazione del nuovo Presidente eletto.

ART. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno socio fondatore, ed uno supplente.

Il Collegio resta in carica per 4 (quattro) anni.

Art. 16

Il Collegio ha sede nei locali sociali, i provvedimenti adottati a maggioranza, siano essi disciplinari o sanzionatori, sentiti prima gli interessati, saranno comunicati agli stessi, i quali potranno farsi assistere da persona di fiducia e produrre eventuali testi o prove. Qualora il Collegio dei Probiviri ritenesse opportuno l'appoggio di un Legale, può adottare tale provvedimento, e gli onorari sono a carico dell'Associazione, dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti, controlla la regolare tenuta della contabilità, nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, degli emendamenti. Viene eletto dai soci con diritto di voto nell'Assemblea generale elettiva nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Il Revisore assiste, di diritto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore in caso di cessazione per qualunque motivo viene sostituito con elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria utile. In caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti rimane in carica fino alla normale scadenza del mandato quadriennale.

Per la relazione o verifica del rendiconto economico finanziario, sarà redatto apposito verbale, controfirmato dal Presidente dell'Associazione, e dal Cassiere, inoltre, qualora il Presidente del Collegio lo ritenesse opportuno, il Revisore dei conti potrà avvalersi della competenza specifica di Dottori Commercialisti, e le competenze per gli onorari, sono a carico dell'Associazione.

Art.19

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per gravi fatti di ordine morale, etico, moroso o disciplinare, ovvero per violazioni del presente Statuto o per disposizioni contrarie alle direttive predisposte, sono irrogati i presenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale
- b) sospensione
- c) espulsione

Art. 20

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di quindici giorni per le eventuali controdeduzioni. Tuttavia l'organo giudicante può deliberare, in via cautelare la sospensione del Socio o Dirigente in corso di giudizio. I Provvedimenti disciplinari devono essere motivati ed adottati a maggioranza dall'organo competente, e da comunicarsi all'interessato tramite raccomandata, anche a mano

Art.21

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento, cessione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Galliciano nel Lazio